

IL PRESIDENTE

DISEGNO DI LEGGE  
"NORME PER LA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITA'  
DOVUTE AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI  
NOMINA REGIONALE:"

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 NOV. 1976		
Cal.	Classo	Fasc.
Prot. N. 4058		

Relatore : Prof. Matteo Fantasia

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

7 NOV. 1976

p/ Ufficio Commissioni



Signor Presidente,

Colleghi Consiglieri,

la costituzione di numerose Commissioni e Consulte di nomina regionale già disposte con leggi in vigore o da disporre con provvedimenti legislativi in corso di approvazione rendono necessarie norme idonee a disciplinare in maniera unitaria la corresponsione delle indennità e dell'eventuale trattamento di missione spettante ai componenti gli organismi predetti.

Il disegno di legge di che trattasi adempie a questo scopo.

L'art. 1 prevede la corresponsione di una indennità di presenza in regione di £ 5.000 per ogni giornata impegnata nell'espletamento dei lavori ai quali gli organismi di nomina regionale sono preposti.

L'art. 2 prevede l'ammontare del trattamento di missione spettante ai componenti delle Commissioni o Comitati esistenti fuori del capoluogo della Regione per l'espletamento delle mansioni connesse al mandato.

L'art. 3 prevede le norme per il finanziamento della legge.

La 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole al disegno di legge di che trattasi alla unanimità.

Art. 1

Al Presidente ed ai componenti delle Commissioni di nomina regionale è attribuita una indennità di presenza in ragione di lire 5.000 = per ogni giornata di seduta. ✓

Al Segretario della Commissione è dovuta l'indennità in ragione di lire 5.000 = per ogni giornata di seduta.

Art. 2

Al componenti delle Commissioni che risiedono fuori del capoluogo della Regione è inoltre dovuto il trattamento di missione previsto dall'art. 3 della legge regionale 18/7/1974, n. 23.

Al fini della applicazione della predetta legge i componenti delle Commissioni estranei alla Amministrazione statale, regionale e degli altri Enti Locali sono equiparati ai coordinatori di settore in servizio presso la Regione.

È inoltre dovuto ai componenti residenti fuori del capoluogo della Regione il rimborso spese di viaggio ai sensi del citato art. 3 della legge regionale 18/7/1974, n. 23

In luogo del rimborso delle spese di cui al precedente comma, ai componenti delle Commissioni che facciano uso del proprio mezzo di trasporto sarà liquidata la somma di lire 40 a chilometro.

Art. 3

Altra spesa derivante dalla applicazione della presente legge, prevista per il 1974 in lire 50.000.000, si farà fronte con lo stanziamento di cui al cap. 51/bis che si istituisce: "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Commissioni".

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

IN DIMINUIZIONE

Cap. 30 - Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso delle spese, ai componenti estranei alla Amministrazione reg. le (spesa obbligat.)	L. 20.000.000
Cap. 58 - Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spesa, ai componenti estranei alla Amministrazione reg. le (spesa obbligat.)	L. 2.000.000
Cap. 65 - Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spese ai componenti estranei alla Amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 400.000
Cap. 105 - Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso di spesa, ai componenti estranei alla Amministrazione regionale (spesa obbligat.)	L. 5.000.000

Cap. 162 - Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i get- toni di presenza, le indennità di missio- ne ed il rimborso di spese, ai compo- nenti estranei alla Amministrazione re- gionale (spesa obbligat.)	L. 2.000.000
Cap. 184- Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i get- toni di presenza, le indennità di mis- sione ed il rimborso di spese, ai compo- nenti estranei alla Amministrazione re- gionale (spesa obbligat.)	L. 500.000
Cap. 197- Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i get- toni di presenza, le indennità di missio- ne ed il rimborso di spese, ai componen- ti estranei alla amministrazione regiona- le (spesa obbligat.)	L. 10.000.000
Cap. 213- Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i get- toni di presenza, le indennità di missio- ne ed il rimborso di spese, ai componen- ti estranei alla Amministrazione regiona- le (spesa obbligat.)	L. 5.335.000
Cap. 222- Spese per il funzionamento di Consigli Comitati e Commissioni, compresi i get- toni di presenza, le indennità di missio- ne ed il rimborso di spese, ai componen- ti estranei alla Amministrazione regiona- le (spesa obbligat.)	L. 600.000
Cap. 246- Fondo di riserva per le spese obbligato- rie e d'ordine	L. 4.165.000
Totale delle variazioni in diminuzione (spesa)	L. 50.000.000

IN AUMENTO

Cap. 51/bis (nuova istituzione)

"Spese per il funzionamento di  
Consigli, Comitati e Commis-  
sioni"

L. 50.000.000

---

Totale delle variazioni in aumento  
(..spesa)

L. 50.000.000

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere con propri atti deliberativi alle eventuali maggiori esigenze di spesa prelevando le somme occorrenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Per gli anni successivi alla spesa necessaria si provvede con stanziamenti ad apposito capitolo nei limiti previsti dal 1° comma del presente articolo.